

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1817

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(CIAMPI)

e dal Ministro per la funzione pubblica
(CASSESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1994,
n. 35, recante ulteriore differimento del termine previsto
per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di
documenti da sottrarre all'accesso

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per l'accesso alla documentazione amministrativa (articolo 27).

Secondo tale legge tutte le unità strutturali pubbliche, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, avrebbero dovuto dotarsi - ai sensi dell'articolo 22 - di un «regolamento sul diritto di accesso», che, in osservanza del successivo articolo 24, avrebbe dovuto individuare anche i casi «eccezionali» di divieto di accesso alla documentazione amministrativa.

Successivamente, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, concernente il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992 ha reso necessaria l'adozione, da parte delle singole amministrazioni, di regolamenti che individuino le categorie di documenti da sottrarre all'accesso entro il 13 febbraio 1994 (termine così modificato dal decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448). Inoltre ha reso

obbligatoria l'acquisizione del parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Qualora, alla scadenza del predetto termine, le amministrazioni non abbiano provveduto all'emanazione dei regolamenti, l'accesso non può essere negato se non nei casi previsti dalla legge.

Poichè la regolamentazione del diritto di accesso comporta un correlativo dovere di nuova e diversa organizzazione amministrativa, idonea a consentire l'espletamento e la compiuta realizzazione del diritto stesso, numerose amministrazioni non hanno ancora provveduto alla trasmissione dei propri schemi di regolamento e, pertanto, non dispongono più dei necessari tempi tecnici per completare l'*iter* procedimentale (parere della Commissione per l'accesso, parere del Consiglio di Stato, pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, eccetera).

Di qui l'assoluta necessità ed urgenza di una proroga fino alla data di scadenza del decreto costitutivo della Commissione stessa (31 maggio 1994), onde evitare che le amministrazioni che non hanno ancora provveduto all'identificazione delle categorie di documenti da escludere dall'accesso, si possano trovare esposte a richieste di documenti amministrativi la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esigenza di salvaguardia dei preminenti interessi di cui all'articolo 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 35, recante ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso.

*Decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 13 del 18 gennaio 1994.*

**Ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei
regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre
all'accesso**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, è prorogato alla data del 30 maggio 1994.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - CASSESE

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO